

COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DECENTRATO
PARTE ECONOMICA ANNO 2017

Sottoscritta in data 27.12.2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il giorno ventisette del mese di DICEMBRE dell'anno 2017 presso la sede del Comune di ARBOREA a seguito della riunione per la definizione del contratto decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2017 del personale non dirigente del Comune di ARBOREA , le parti negoziali composte da:

- Delegazione trattante di parte pubblica

Presidente DR.ssa Maria Bonaria Scala- Segretario comunale
Componente: Ing. Giampaolo Enna *GG*
Componente : Dr. Alessandro Murana *AM*
Componente : Corona Antonello –assente *AC*

- Delegazione trattante di parte sindacale

RSU- Sig. Patrik Demuru – *PD*
Manuela Bianchi – assente
Paola Bozzato- assente

Organizzazioni Sindacali territoriali:

CISL FP: Salvatore Usai *SUsai*



LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 137 del 08.09.2009 con la quale si è provveduto a nominare la rappresentanza di parte pubblica del Comune per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa alla applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Regioni Autonomie Locali e relative "Code Contrattuali", integrata con delibera G.C. n. 131 del 09.10.2015 ;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale;

DATO ATTO che la contrattazione nazionale EE.LL è rimasta bloccata per il triennio 2010-2012 per effetto dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

RICHIAMATO l'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009, che obbliga gli enti all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma.

CONSIDERATO che nel comparto regioni e autonomie locali i contratti integrativi dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 e quelli non adeguati hanno cessato la loro efficacia al 31 dicembre 2012 e non saranno ulteriormente applicabili.

VISTO il nuovo contratto collettivo decentrato aziendale firmato in data 30.12.2015 , valido per la parte normativa per il triennio 2015-2017;

RAVVISATA la necessità di stipulare il contratto aziendale valido per la parte economica per l'anno 2017;

VISTA la piattaforma all'uopo presentata dalla delegazione trattante di parte pubblica concernente il nuovo contratto collettivo decentrato aziendale;

VISTA la delibera di G.C. n. 166 del 29.11.2017 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le opportune direttive ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa valida per la parte economica per l'anno 2017;

sottoscrivono la proposta di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2017

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2017 PARTE ECONOMICA

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei



M. F.
Cent

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

VISTA la delibera G.C. n. 154 del 30.11.2015 relativo alla approvazione del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che l'art 113 del D.Lgs 50/2016, rubricato “**Incentivi per funzioni tecniche**” ha introdotto una nuova disciplina in materia di incentivi , prevedendo che :

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. omissis.....

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.....omissis”



RITENUTO dover individuare pertanto le modalità e i criteri per l'impiego di tali risorse , dando atto che spetterà alla Giunta Comunale adottare l'apposito regolamento;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, in virtù del quale

- “.....La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. **A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.**” (Comma 3 bis);
- gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 562, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, e art. 4 ter comma 11 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare del triennio 2011-2013 ;

VISTO l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

DATO ATTO che tale disposizione normativa si applica , in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, in GURI n.251 del 25/10/2013), fino al 31 dicembre 2014;...

VISTO l'art. 1 comma 456 della legge 27/12/2013 n. 147, legge di stabilità 2014, che estende a tutto il 2014 il blocco delle risorse decentrate all'importo risultante nell'esercizio 2010;

RILEVATO che il citato art 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010 ,convertito nella l. 122/2010 , come modificato dall'art 1 comma 456 della l. 147/2013 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTO l'art. 1 comma 254 della legge 23/12/2014 n. 190, legge di stabilità 2015, che proroga al 31/12/2015 il limite posto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 in materia di risorse decentrate per il personale;



Mant

VISTO l'Art. 1, comma 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede una nuova misura di contenimento della spesa pubblica disponendo che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

VISTA la delibera di G.C. n. 166 del 29.11.2017 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le opportune direttive ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2017;

VISTA la disciplina dettata dall'art. 15, comma 2 e comma 5 del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse in contesto sono le seguenti:


- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e Titolo III “Merito e premi” del D.Lgs. 150/2009, alla luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, trasfusi nel nuovo regolamento uffici e servizi approvato con delibera G.C. 172 del 31.10.2010, modificato da ultimo con delibera G.C. n. 5 del 16.01.2015 ;
- e nel nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta” approvato con delibera G.C. n. 159 del 07/10/2011 e modificato con Delibera G.C. n. 60 del 18/06/2013.

DATO ATTO che con la Giunta Comunale con deliberazione n. 138 del 13.10.2017, ha definito gli obiettivi di *Performance Individuale* ed *Organizzativa* che saranno oggetto di misurazione e valutazione per l'anno 2017;

RILEVATO che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

CONSIDERATO che alla data attuale le economie derivanti dal fondo anno precedente sono pari a € 1.055,62 e che le economie fondo straordinario anno precedente confluite (art. 14, comma 4 CCNL 1998/2001) sono pari a € 1.065,79;

VISTA la determinazione del responsabile dell'area finanziaria n. 35 del 30.11.2017 avente per oggetto: **“QUANTIFICAZIONE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO**



DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA FONDO NETTO ANNO 2017 E FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 con la quale si è provveduto a determinare le risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2017;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2017 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, importi di cui all'art. 15 comma 1 lett. d, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2016 e economie del fondo straordinario anno 2016) pari a € 75.700,74;

PRESO ATTO CHE il fondo 2017 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2017 firmato in data 01.12.2017;

VISTA la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria del contratto decentrato integrativo anno 2017 predisposta dal segretario comunale e dal responsabile dell'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 40 – comma 3sexies – D. Lgs. 165/2001.

ACQUISITO il parere del revisore dei conti (verbale n. 24 del 21.12.2017), acclarato al protocollo dell'ente in data 22.12.2017 al n. 16265 , in relazione alla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 così come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del C.C.N.L. 22.1.2004.

VISTA la delibera G.C. n. 182 del 22.12.2017 con la quale è stata autorizzata la stipulata del contratto decentrato 2017 ;

PRESO ATTO che il fondo per l'anno 2017 ammonta complessivamente a pari a € 75.500,74 composto come segue:

- risorse stabili € 71.138,74;
- risorse variabili € 4.362,00 previsto dalla L.R. 19/97 e confluite nel fondo unico regionale;

Alle risorse variabili così individuate andranno aggiunte le seguenti risorse :


- per economie fondo anno precedente € 1.055,62;
- economie fondo straordinario anno precedente confluite € 1.065,79;
- per messi notificatori € 200,00;

per un totale di € 77.822,15

PRESO ATTO degli orientamenti della Corte dei Conti Sez. Autonomie sugli incentivi alla progettazione di cui alle delibere n. 7 del 30 marzo 2017 e n. 24 del 26 settembre 2017;

DATO ATTO che tale prospetto non tiene conto degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 sulla base delle seguenti considerazioni:

- gli incentivi alla progettazione di cui al d.lgs. n. 163/06 sono sempre stati esclusi dal tetto dei limiti del salario accessorio;



- gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)", in virtù degli orientamenti dei giudici contabili soprarichiamati;
- le ex progettazioni interne essendo escluse non erano nella base di calcolo del limite del 2015 e del 2016. Quindi, se ora l'ente, sulla base della regolamentazione interna, dovesse erogare gli incentivi che invece vanno considerati nel tetto, si supererebbe il vincolo finanziario, a meno che l'ente non vada a compensare riducendo le altre quote del fondo, quelle che fanno riferimento al trattamento accessorio di tutti (gli altri) dipendenti. Ovvero, in altre parole per far spazio agli incentivi per funzioni tecniche, sarà obbligatorio ridurre altre componenti del fondo, con un calo, quindi, dei trattamenti economici accessori degli altri lavoratori;

DATO ATTO, quindi, che in questa fase si è ritenuto opportuno di non conteggiare tale voce, né in parti entrate né tantomeno nella parte spesa, nell'auspicio che, in applicazione del principio del confronto tra grandezze e dati omogenei e col benessere del legislatore e della Corte dei Conti, il tetto del 2015 e del 2016 venga ricalcolato con gli incentivi sulle progettazioni o intervenga il legislatore con norma specifica che escluda dal novero delle spese di personale gli stessi, come da emendamenti presentati anche dall' ANCI. D'altronde, non sarebbe logico, né razionale, paragonare due limiti che contengono al loro interno, voci differenti che rispondono a situazioni differenti alla luce del passaggio dalla normativa vigente alla normativa precedente;

DATO ATTO infine che l'importo da destinare al fondo straordinario ammonta a complessivi euro **1.252,41**.

Il Presidente della Commissione evidenzia che nell'anno 2018 si dovrà procedere ad una nuova disciplina degli straordinari da prestarsi in concomitanza con gli eventi promossi e/o organizzati da soggetti privati ai sensi e per gli effetti della nuova legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione in legge del D.L. 50/2017, che graveranno integralmente sugli stessi. Contemporaneamente verrà disciplinato l'istituto della reperibilità, data la necessità della introduzione di nuovi servizi di pronta reperibilità in materia di viabilità ed interventi di pubblica sicurezza.

PRESO ATTO che:

- con riferimento alle risorse di parte stabile viene utilizzato l'importo di € **40.930,90**, per far fronte agli oneri relativi alle progressioni economiche orizzontali e l'importo presunto di € **11.240,80** per far fronte agli oneri relativi all'indennità di comparto, per un totale di euro **52.171,70**, con una disponibilità residua da utilizzare di € **18.967,04**;
- con riferimento alle risorse di parte variabile si registra una disponibilità residua di € **6.683,41**;
- il totale delle risorse disponibili ai fini della contrattazione annuale ammonta pertanto a complessivi € **25.650,45** di cui € 18.967,04 di parte stabile ed € 6.683,41 di parte variabile;

Dopo ampia discussione in relazione all'importo totale di € **77.822,15**
di cui:

- **stabili** € **71.138,74**
- **variabili** € **6.683,41**

al netto degli importi per incentivazione art. 113 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs 50.2017

CONCORDANO DI UTILIZZARE LA RESTANTE PARTE DELLE RISORSE NEL SEGUENTE MODO:



Progressioni orizzontali: somma destinata al finanziamento delle progressioni già programmate e/o concesse	€ 40.930,90
Indennità di comparto di cui all'art. 33 CCNL del 16.01.2003 Tale somma potrà subire modifiche in corso d'anno in relazione alle dinamiche del personale dell'ente	€ 11.240,80
Indennità di Rischio art. 17 C.C.N.L. 01.04.1999 lett. d), art. 37 CCNL 14.09.2000, allegato B del DPR 347/1983 (art.26, comma 4 lett. g): Si dà atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del CCNL 14.09.2000 le somme sono corrisposte per il periodo di effettiva esposizione al rischio e saranno liquidate nel 2017 unitamente alle altre risorse del salario accessorio. L'ammontare previsto è pari a € 30,00 per undici mesi	€ 660,00
Indennità di Maneggio Valori art. 36 CCNL 14.09.2000.	€ 330,00
Indennità Stato Civile e Elettorale	€ 300,00
Compenso Messi notificatori	€ 200,00
Indennità di reperibilità	2.000,00
Incentivo recupero evasione ICI	100,00
Compensi per l'incentivazione della produttività di gruppo: art. 17, comma 2 lett. a) CCNL 1.04.2001; Trattasi di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;	22.060,45 L'importo indicato può subire variazioni in aumento poiché le parti concordano che tutte le economie derivanti dal mancato o parziale utilizzo delle risorse relative alle voci sopra elencate, andranno ad incrementare il fondo per la produttività collettiva dell'anno 2017. L'importo indicato può subire variazioni in diminuzione poiché le parti concordano che verrà decurtata la quota incentivo tecnico nel caso il legislatore non modifichi le disposizioni normative vigenti per l'importo pari all'80% del 2% ai sensi dell'art 113 del D.Lgs 50 e del regolamento incentivi che verrà approvato dalla giunta in adeguamento sulla base di tale criterio
TOTALE	€ 77.822,15



Si approvano, ai sensi dell'art. 113, comma 3 , del D.Lgs 50/2016 le modalità e i criteri (ALL.A) per la ripartizione delle risorse di cui al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori, dando atto che spetterà alla Giunta Comunale adottare l'apposito regolamento;

Le parti concordano che ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del D.L. 112/2008 il trattamento accessorio in caso di malattia sarà decurtato secondo la normativa vigente.

In particolare la decurtazione andrà operata su tutte le indennità del salario accessorio ad eccezione di quelle che sono già corrisposte in funzione della presenza in servizio (es. rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori ecc).

Le parti tutte concordano che nel corso dell'anno 2018 si disciplini e pianifichi la corresponsione dello straordinario e reperibilità.

Arborea 27.12.2017

Presidente DR.ssa Maria Bonaria Scala- Segretario comunale
Componente: Ing. Giampaolo Enna
Componente : Dr. Alessandro Murana

- **Delegazione trattante di parte sindacale**

RSU- Sig. Patrik Demuru -

Organizzazioni Sindacali territoriali:

CISL FP: Salvatore Usai



• **Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FFT) e ripartizione tra le attività (FFT singolo)**

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per funzioni tecniche (FFT).

Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

Il FFT è ripartito dal Dirigente/Responsabile di Servizio in distinti Fondi per funzioni tecniche singoli (FFT singoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure:

	Progettazione e D.L. Interna	Progettazione e D.L. Esterna	Progettazione esterna e D.L. interna
1. Programmazione spesa investimenti	5 % (0,08)	5 % (0,08)	5 % (0,08)
2 Verifica preventiva progetti di predisposizione e controllo procedure di bando ed esecuzione contratti	5 % (0,08)	5 % (0,08)	5 % (0,08)
3 Verifica dei progetti	5 % (0,08)	10 % (0,16)	10 % (0,16)
4 R.U.P. (FFT):	45 % (0,72)	50 % (0,80)	45 % (0,72)
5 Direttore dei lavori	15 % (0,24)	0 %	15 % (0,24)
6 Direzione operativa	5 % (0,08)	0 %	5 % (0,08)
7 Assistente di cantiere	0 % (0,00)	0 %	0 % (0,00)
8 Collaudatore singolo	5 % (0,08)	5 % (0,08)	5 % (0,08)
9 Commissione di collaudo:	10 % (0,16)	10 % (0,16)	10 % (0,16)
Sommano	95 % (1,52)	85 % (1,36)	100 % (1,60)

Il totale delle percentuali effettive dei FFT singoli (punti da 1 a 9) deve essere massimo pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte, oppure siano interamente affidate all'esterno, la relativa quota non viene distribuita e costituisce economia di spesa.

Qualora invece solamente una o più fasi delle attività comprese nelle attività di cui sopra siano affidate a professionisti esterni, l'ammontare del FFT singolo viene ridotto della quota corrispondente alle prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione, in proporzione alla loro incidenza rispetto alla prestazione effettuata internamente, facendo riferimento, se possibile, al DM 143/2013 e s.m.i., queste quote costituiscono economie di spesa.

Nel caso di varianti derivanti da errore progettuale il FFT singolo indicato al punto 5 del presente articolo viene decurtato di un importo in proporzione all'ammontare della variante sull'importo originario dei lavori, tale importo costituisce economia di spesa.

Nel caso di scostamento dei tempi di:

- esecuzione rispetto a quanto previsto nel progetto, fatte salve le proroghe ed i tempi aggiuntivi assegnati con le varianti non riconducibili ad errore progettuale, nonché delle sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106 c. 1 lett. da a ad e del Codice
 - collaudo rispetto ai tempi assegnati nell'atto di incarico,
- il FFT singolo viene ridotto in proporzione allo scostamento dei tempi inizialmente previsti.

• **Ripartizione del FFT tra i dipendenti – Incentivo preventivo e consuntivo**

La ripartizione del FFT singolo è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento



Handwritten signature

positivo delle specifiche attività svolte, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità dell'opera. Per tener conto delle funzioni esercitate che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta si applicheranno le seguenti quote di incremento:

- dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale: 1,000
- dipendente che svolge funzioni rientranti nella qualifica funzionale immediatamente superiore: 1,500
- dipendente che svolge funzioni rientranti nelle qualifiche funzionali ulteriormente superiori: 2,000

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Per le prestazioni svolte in maniera strettamente congiunta dai dipendenti si stabilisce in via generale (a meno di casi specifici in cui lo svolgimento delle prestazioni non sia certificato dal Responsabile del Servizio) che la ripartizione del fondo venga assegnata per il 70% al R.U.P. e per il restante 30 % ai suoi collaboratori.

Alessandro Amore